**Schema di contratto per l’affidamento del servizio “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**

**CIG\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CUP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ove necessario)**

L’anno \_\_\_\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sede\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

- Amministrazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato/a presso la sede dell'Ente, il/la quale interviene nella sua qualità di “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, competente per materia, nominato con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, autorizzato, ai sensi di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_, esecutivo a norma di legge;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (in seguito per brevità indicata come “Appaltatore”) con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_, codice fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di Legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Appaltatore.

(*in caso di legale rappresentante con procura inserire al posto della precedente la seguente dizione)*

*in qualità di Procuratore speciale, giusta procura speciale conferita dal Sig. …………………., in qualità di legale rappresentante dell’Impresa medesima, con scrittura privata autenticata in data ………… dal Dott. …………………, notaio in …………, n. ……. di Repertorio e n. ………… di Raccolta che, in copia digitale, certificata conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio Dott. …………, si allega al presente contratto quale “Allegato …”.*

# *(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese)*

# *L'impresa ………………………interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito indicato come “Appaltatore”) costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le imprese:*

*- XXXXX, con sede legale a \_\_\_\_\_\_\_, , codice fiscale n. e Partita Iva n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ;*

*- YYYYYY, con sede legale a \_\_\_\_\_\_\_, , codice fiscale n. e Partita Iva n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ;*

# *giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 36/2023, a rogito del (inserire la seguente esatta dizione se l’atto costitutivo è prodotto per atto pubblico; altrimenti, modificarla) Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, notaio in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_\_ di Repertorio e n. \_\_\_\_\_\_\_\_ di Raccolta in data \_\_.\_\_.\_\_\_\_ che, in copia digitale, certificata conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, si allega al presente atto quale “Allegato \_\_”****.***

PREMESSO

- che con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_ è stata approvata l’indizione di una procedura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del D.Lgs. n. 36/2023,per l’affidamento del servizio/fornitura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base*del miglior* *rapporto qualità/prezzo* o sulla base dell’*elemento prezzo*;

- che con la suddetta determina venivano approvati:

*[indicare la documentazione prevista per la procedura di gara utilizzata];*

- che con determina n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, è stata disposta l’aggiudicazione in favore dell’Appaltatore;

*(Da inserire solo ove il controllo antimafia non sia concluso)*

*- che con determina n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nelle more del controllo antimafia, è stata disposta l’aggiudicazione in favore di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;[eventuale]*

*- che pertanto il presente contratto viene stipulato ai sensi di quanto previsto dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, con l’apposizione di apposita clausola di recesso; [eventuale];*

*- eventualmente prevedere decreto che autorizza esecuzione anticipata e data di avvio;*

*(sempre)*

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIO’ PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. \_\_– OGGETTO

L'Amministrazione, nella persona di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [inserire il ruolo di chi sottoscrive il contratto] Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ affida la prestazione del servizio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, all’Appaltatore che, nella persona del legale rappresentante *(in caso di raggruppamento aggiungere dopo la precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato)* dell’Impresa capogruppo Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirla secondo quanto previsto:

- nel presente contratto;

- nel Capitolato Speciale descrittivo prestazionale (in seguito indicato, per brevità, come “Capitolato”) che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto quale Allegato “\_\_”,

*(in caso di OEPV qualità/prezzo)* - nell’offerta tecnica predisposta dall’Appaltatore così come presentata in sede di gara sulla Piattaforma [***MEPA o altra Piattaforma da indicare].***

*(eventuale, in caso di avvalimento per migliorare l’offerta) -* nel contratto di avvalimento.

*(In caso di Raggruppamento temporaneo di impresa)*

Le società costituenti il Raggruppamento eseguiranno le prestazioni di seguito riportate, così come indicato nell’Atto costitutivo di Raggruppamento, allegato al presente contratto:

- Società 1: prestazione \_\_\_\_\_\_\_ ;

- Società 2: prestazione \_\_\_\_\_\_\_ ;

etc.

È consentita la modifica delle prestazioni/quota delle prestazioni sopra indicate, previa richiesta formulata dall’Appaltatore e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

(*In caso di avvalimento*)

*L’Appaltatore (o in caso di RTI la società \_\_\_\_\_) si avvale della Impresa Ausiliaria \_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_ , che metterà a disposizione dell’Appaltatore per tutta la durata dell’appalto le risorse ed i requisiti necessari di cui è carente, così come risulta dal contratto di avvalimento che, in copia conforme all’originale, si allega al presente contratto quale “Allegato \_\_”.*

ART. \_\_ – DURATA DEL CONTRATTO

1) Il presente contratto ha durata (n. di anni/mesi/giorni), gli effetti e la durata decorrono dalla data di apposizione della marcatura temporale *(quando la durata decorre dalla data di stipula del contratto);*

2) Il presente contratto decorre dalla data di marcatura temporale ed ha una durata (n. di anni/mesi/giorni), dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto di cui all’art. \_\_ del Capitolato *(quando la durata decorre dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto successiva alla data di stipula).*

*(In caso di opzioni previste nell’Avviso di manifestazione di interesse)*

*RINNOVO*

Almeno \_\_ (\_\_\_) mesi prima della scadenza contrattuale l'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di ulteriori \_\_\_ mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto, per un importo massimo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA nei termini di legge.

*PROROGA*

*Almeno \_\_ (\_\_\_) mesi prima della scadenza contrattuale l'Amministrazione potrà richiedere all’Appaltatore la proroga del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 per un periodo massimo di \_\_\_ mesi e fino ad un importo massimo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre Iva nei termini di legge. L’Appaltatore, a seguito della richiesta di proroga, è obbligato a proseguire le prestazioni contrattuali alle medesime condizioni, prezzi e patti stabiliti nel presente contratto ovvero (verificare se previsto negli atti di gara) alle condizioni di mercato più favorevoli per l'Amministrazione per il periodo sopraindicato.*

ART. \_\_ – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale è fissato in euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) oltre IVA nei termini di legge derivante dall’applicazione del ribasso percentuale del \_\_\_ % rispetto all’importo a base di gara, così come risulta dall’offerta economica che, in copia digitale conforme all’originale informatico, si allega al presente contratto quale Allegato “\_\_”. *(ipotesi da utilizzare qualora non sia previsto il Dettaglio Economico ma solo Offerta economica)*

*oppure*

Il corrispettivo contrattuale è fissato in euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) oltre IVA nei termini di legge, così come risulta dall’offerta economica che, in copia digitale conforme all’originale informatico, si allega al presente contratto quale Allegato “\_\_”. *(ipotesi da utilizzare qualora non sia previsto il Dettaglio Economico ma solo Offerta economica)*

*oppure, in caso di importo massimo contrattuale*

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) oltre IVA nei termini di legge.

*sempre (in presenza di Dettaglio Economico)*

Gli importi unitari dei servizi/forniture oggetto del presente contratto sono quelli indicati dall'Appaltatore in sede di gara, così come risulta dal Dettaglio Economico, che, in copia digitale conforme all'originale informatico), si allega al presente contratto quale Allegato “\_\_”.

*L'Amministrazione garantisce fin d'ora il raggiungimento dell'importo di almeno euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00)* *oltre Iva nei termini di legge. (se previsto negli atti di gara)*

*L'Amministrazione corrisponderà all'Appaltatore gli importi unitari delle tipologie di servizi/forniture indicati nel Dettaglio Economico per le quantità di servizi/forniture effettivamente ordinati ed eseguiti nel corso della vigenza contrattuale.*

*L'Amministrazione, pertanto, non garantisce il raggiungimento del corrispettivo contrattuale massimo nell’arco di vigenza contrattuale.*

# Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato *(nel caso che la gara sia stata aggiudicata con il criterio dell’offerta qualità/prezzo)* e a quelle contenute nell’offerta tecnica presentata dell'Appaltatore *(eventuale se presente avvalimento per miglioramento offerta)*: nel contratto di avvalimento.

ART. \_\_ – MODIFICA DI CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Relativamente alla revisione dei prezzi si applica quanto previsto all’art. \_\_ del Capitolato.

*(Nel caso in cui l'Amministrazione preveda modifiche ai sensi dell’art. 120 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023)*

*- Inserire clausole chiare, precise ed inequivocabili.*

*Eventuale: Ai sensi dell’art. 120 comma 9 del D.lgs 36/2023, qualora nel corso dell’esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'Amministrazione ha la facoltà di chiederne all’Appaltatore l’esecuzione fino alla concorrenza del quinto dell’importo/importo massimo del presente contratto. L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire le prestazioni richieste alle medesime condizioni previste nel presente contratto.*

ART. \_\_ – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (pec). L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La pec dell'Amministrazione è “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”.

La pec dell'Appaltatore è: “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.

ART. \_\_ – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Fatturazione

*(In caso di Fattura unica)*

La fattura dovrà essere unica e riferita all’intero corrispettivo contrattuale secondo il prezzo offerto, e dovrà essere emessa solo a seguito del rilascio *Certificato di verifica di conformità / Certificato di regolare esecuzione* (autorizzativo anche del pagamento) ed entro il termine massimo di due giorni lavorativi dal ricevimento del certificato stesso, al fine di garantire il rispetto del termine di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di mancato rispetto da parte dell’Appaltatore del termine di emissione della fattura, non potranno essere imputati all’Amministrazione eventuali ritardi nei pagamenti rispetto al termine di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, e non troverà applicazione quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 231/2002 nè potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento danni.

*(In caso di pagamento in più soluzioni)*

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore saranno calcolati sulla base degli importi unitari dei canoni bimestrali per i servizi a canone e dei prezzi delle singole giornate di team ottimale per i servizi a corpo, indicati nel Dettaglio Economico e saranno fatturati secondo le indicazioni di seguito descritte e pagati dalle stesse secondo la normativa vigente in materia e comunque previa verifica positiva delle prestazioni effettuate e previo rilascio del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Progetto.

In particolare, le fatture dovranno essere emesse:

- per i servizi remunerati a corpo, dopo la verifica di conformità in corso di esecuzione con esito positivo e il rilascio del relativo certificato di pagamento;

- per i servizi remunerati a canone, a cadenza bimestrale posticipata sempre in seguito a verifica di conformità in corso di esecuzione con esito positivo e il rilascio del relativo certificato di pagamento.

2. I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi delle prestazioni accessorie e di tutte le spese connesse alle prestazioni indicate nel Contratto attuativo o nei relativi Ordini di esecuzione e previste nel Capitolato e nel Capitolato Tecnico e suoi allegati. Essi, infine, sono dovuti e si riferiscono alle prestazioni prestate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

**3. I “Crediti di Servizio” maturati a fronte della procedura di cui all’art. \_\_(Crediti di Servizi) e all’art. \_\_\_ (Service Level Agreement) del Capitolato Tecnico, potranno essere dedotti come uno sconto in compensazione nella prima fattura utile, salvo quanto previsto nell’articolo penali e nel capitolato tecnico.**

4. I corrispettivi contrattuali possono essere oggetto di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 36/2023, su richiesta dell’Amministrazione ovvero del Fornitore, sia in aumento che in diminuzione, secondo le modalità e le condizioni di cui all'articolo \_\_\_ Revisione Prezzi del Capitolato, che si intende integralmente richiamato.

5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, come sopra indicati.

6. I corrispettivi, come sopra calcolati, saranno pagati previa verifica delle prestazioni effettuate, come indicato nel Capitolato. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

7 Il certificato di pagamento dovrà essere inviato all’Appaltatore nella modalità telematica indicata al precedente articolo \_\_ entro sette giorni dall’esito positivo *dell’accertamento/verifica*.

8 La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUU: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e del codice CUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(ove previsto).*

9 Il CIG (Codice Identificativo Gara) inserito nelle fatture a cura del fornitore, verrà poi riportato dall’ Amministrazione nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

10 Per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).

11 L'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture ricevute nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

12. Ciascuna fattura relativa agli Interventi e ai Progetti di riferimento PNRR o altri strumenti di programmazione dell'Amministrazione contraente deve altresì contenere gli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, gli elementi necessari a garantire l’esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, CIG derivato, c/c per la tracciabilità flussi finanziari, indicazione riferimento al titolo dell’intervento e al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU, ecc.). *[l’Amministrazione può indicare ulteriori elementi riferiti alle Misure che finanziano il contratto]*

13 L’Amministrazione non può accettare fatture non conformi a quanto sopra indicato ovvero le fatture che pervengano in modalità diversa da quella sopra descritta. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), l’Amministrazione procede in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 Settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 Gennaio 2008, n. 40.

14 L’Amministrazione, prima procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

15 Fatte salve le ipotesi di cui all’art. 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023, in caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto dall’Amministrazione contraente nei confronti del Fornitore che è obbligato a trasmettere, tramite PEC, la documentazione che attesta l’avvenuto pagamento corrisposto al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione della suddetta documentazione è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti del Fornitore.

16 L’Amministrazione, in caso di DURC che segnali inadempienze contributive, nonché in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 119 del D. Lgs. 36/2023, impiegato nell’esecuzione del contratto, procede ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 a trattenere l’importo corrispondente alle inadempienze riscontrate. L’importo delle suddette inadempienze è quantificato dagli enti previdenziali ed assistenziali competenti.

17 I corrispettivi sono accreditati sul conto corrente intestato al Fornitore medesimo nel rispetto della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e di quanto indicato al successivo articolo 14. Tale conto corrente deve essere comunicato all’Amministrazione contraente prima dell’attivazione del servizio secondo le modalità da questa indicate.

*(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese):*

18. Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell’emissione e trasmissione all'Amministrazione delle fatture ad opera delle imprese mandanti del Raggruppamento, l'impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (mandataria) è tenuta a comunicare all'Amministrazione secondo la modalità indicata al precedente articolo \_\_\_ “Gestione digitale del contratto” le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l’indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione dell'impresa mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle imprese mandanti costituiscecondizione per l’accettazione delle fatture; pertanto, in caso di ricevimento difatture emesse dalle imprese mandanti del Raggruppamento, ed in assenza di specifica comunicazione dell'impresa mandataria che autorizza la fatturazione, l'Amministrazione rifiuterà la fattura ricevuta dall'impresa mandante, che non potrà essere ammessa al pagamento.

*(Nel caso che il pagamento del corrispettivo sia previsto in più soluzioni):*

19 Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore e il Subappaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovranno operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Appaltatore ed il subappaltatore dovranno riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

Pagamenti

*(in caso di pagamento in un’unica soluzione)*

20 Il pagamento sarà disposto, ai sensi dell’art. 125, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, entro 30 giorni decorrenti dal rilascio *Certificato di verifica di conformità / Certificato di regolare esecuzione*. Qualora la fattura non sia conforme o pervenga in modalità diversa da quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che ne impedisca il pagamento, la stessa non verrà accettata.

*(in caso di pagamenti in più soluzioni)*

20 I pagamenti saranno disposti ai sensi dell’art. 125, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, entro 30 giorni decorrenti dall’esito positivo *dell’accertamento* *quali-quantitativo o verifica di conformità* e, rispetto all’ultima fattura, dal rilascio del *Certificato di verifica di conformità / Certificato di regolare esecuzione*. Qualora le fatture non siano conformi o pervengano in modalità diversa da quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che ne impedisca il pagamento, le stesse non verranno accettate.

*sempre*

21 Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Appaltatore *o delle Società costituenti il Raggruppamento* e degli eventuali subappaltatori.

22 Secondo quanto previsto dall’art. 48-bis del DPR 602/73, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00, procederà altresì alla verifica che l’Appaltatore non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

*Se presente subappalto:*

23 In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione,salvo i casi di cui all’art. 119, comma 11, del Dlgs. 23/2023, verrà fatto nei confronti dell'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità indicata al precedente articolo \_\_\_ “Gestione digitale del contratto”, la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento corrisposto al subappaltatore, tramite conto corrente bancario o postale, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione della suddetta documentazione è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'Appaltatore*.*

*Sempre*

24 I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Appaltatore/*Impresa mandataria (in caso di Raggruppamento)* sulla Tesoreria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

25 Il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ esonera l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

26 L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

ART. \_\_ - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.

L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura di \_\_\_\_\_\_\_ della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’Appaltatore prende atto dei seguenti codici: CIG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e CUP \_\_\_\_\_\_\_\_ (eventuale).

Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, che si allega al presente contratto quale “Allegato \_\_” sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall’Appaltatore.

L’Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

ART. \_\_ - RESPONSABILE DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (*eventuale, inserire se previsto)*

Il Sig. \_\_\_\_\_\_\_, è il Responsabile della fase di programmazione, progettazione ed esecuzione

ART. \_\_ – DIRETTORE DI ESECUZIONE *(eventuale, inserire se previsto)*

Il Sig. \_\_\_\_\_\_\_, è il direttore di esecuzione del contratto.

ART.\_\_ – VERIFICA DI CONFORMITA’ / CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per la *certificazione di verifica di conformità / certificazione di regolare esecuzione* delle prestazioni si applica quanto stabilito all’art.\_\_ del Capitolato.

ART.\_\_ – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Non è ammesso il subappalto in quanto l’Appaltatore non ne ha fatto richiesta in sede di gara.

*oppure*

1. L’Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Si richiama integralmente quanto previsto dall’articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

*1° ipotesi:* E’ vietato il subappalto a cascata.

*2° ipotesi:* Con riferimento alle prestazioni sopraindicate è vietato il subappalto a cascata per le seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

*3° ipotesi: Non inserire né la 1° né la 2° ipotesi nel caso in cui tutte le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.*

*Nelle ipotesi 2 o 3 aggiungere:*

Relativamente alle prestazioni oggetto di ulteriore subappalto si applica la disciplina di cui all’articolo 119, comma 16, del D.Lgs. n. 36/2023 ai fini della sua autorizzazione.

*sempre*

L’Appaltatore prende atto che il termine previsto dall’art. 119, comma 16, del D.Lgs. n. 36/2023, per il rilascio dell’autorizzazione decorre dalla data di ricevimento dell’istanza completa di tutta la documentazione necessaria. Laddove sorga la necessità di un’integrazione, l'Amministrazione richiederà all’Appaltatore di produrre la documentazione mancante ed in tal caso il termine di cui al comma 16 dell’art. 119 inizierà a decorrere dal momento del deposito di tutta la documentazione richiesta.

2. L’Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell’art. 119, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 36/2023, a comunicare all'Amministrazione il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Sono, altresì, comunicate all'Amministrazione eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

3. Ai sensi dell’art. 119 comma 2 quinto periodo del Dlgs 36/2023, l’Appaltatore si obbliga a stipulare i contratti di subappalto, per una quota non inferiore al \_\_\_\_% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. [quota minima 20%. La percentuale può essere inferiore se indicato nell’offerta presentata, motivando la riduzione in riferimento alle caratteristiche della prestazione o al mercato di riferimento].

4. Ai sensi dell’art. 119 comma 2 bis del Dlgs 36/2023, l’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto dei contratti stessi e determinate in coerenza con quanto previsto all’art. \_\_\_\_ (Revisione dei prezzi) del capitolato. Le clausole di revisione dei prezzi si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’art. 60 comma 2 del Dlgs 36/2023.

5. Ai sensi del comma 12, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, si obbliga ad applicare il contratto collettivo di lavoro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ corrispondente al contratto collettivo applicato dall’appaltatore in riferimento alle prestazioni del contratto principale, oppure può dichiarare di applicare un contratto differente, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative.

5. È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, l'Amministrazione dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo \_\_.

6. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, intervengano modifiche che prevedano l’esecuzione di nuove/differenti prestazioni, l’Appaltatore potrà richiedere l’eventuale subappalto delle prestazioi oggetto delle modifiche, nei limiti previsti dagli atti di gara e con le modalità di cui all’art. 119 del Dlgs 36/2023.

***(****eventuale* ART. \_\_\_ CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO FORNITURA

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs n. 36/2023 ha presentato i seguenti contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I contratti sopraindicati, così come trasmessi all'Amministrazione, sono conservati agli atti dell’Ufficio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

ART. \_\_ – CESSIONE DEL CREDITO

*(Inserire la seguente dizione solo in caso di RTI)* *E’ ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza dell’impresa mandataria.*

La cessione del credito è disciplinata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52 e dall’art. 6 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato all'Amministrazione e trasmesso anche nella modalità telematica indicata al precedente articolo \_\_\_.

L’Appaltatore *(in caso di RTI: L’impresa mandataria)* dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato.

ART. \_\_ – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

1.L’Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

*Da inserire in caso di servizi di natura intellettuale e delle mere forniture senza posa in opera:*

2. L’Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti del personale dipendente impiegato nell’esecuzione dei servizi e forniture oggetto del presente appalto le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’Appaltatore anche in maniera prevalente. L’Appaltatore è altresì obbligato a garantire, in caso di subappalto, che le stesse tutele economiche e normative siano assicurate per i lavoratori in subappalto.

In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore, fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l’Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per richiedere il risarcimento danni.

*Da inserire ad eccezione dei servizi di natura intellettuale e delle mere forniture senza posa in opera:*

3.L’Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente impiegato nell’esecuzione dei servizi e forniture oggetto del presente appalto il seguente contratto collettivo, secondo gli impegni assunti dallo stesso in sede di gara:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(riportare il CCNL e Territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, secondo quanto riportato nel decreto di aggiudicazione).*

4. Qualora nel corso di esecuzione del presente contratto venga accertata la mancata applicazione del CCNL sopra indicato l'Amministrazione formulerà espressa diffida ad adempiere secondo le previsioni contrattuali assegnando all’Appaltatore un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni. Qualora nel termine assegnato persista l’inadempimento l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile.

5. L’Appaltatore è altresì obbligato a garantire, in caso di subappalto e qualora le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto, l’applicazione del contratto collettivo sopraindicato.

Qualora le prestazioni oggetto di subappalto non coincidano con le prestazioni caratterizzanti l’oggetto dell’appalto, l’Appaltatore è tenuto a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’Appaltatore.

*(Eventuale nel caso in cui fra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica sia prevista l’attribuzione di punteggio per il criterio “Certificazione Parità di genere” ):*

6. L’Appaltatore si impegna a garantire, per tutta la durata del presente contratto, il possesso e la validità della certificazione sulla parità di genere di cui all’art. 46 bis del D.Lgs. n. 198/2006 pena la risoluzione facoltativa di cui al successivo art. \_\_ – Penali e risoluzione del contratto.

*Per i servizi non aventi natura intellettuale e alle forniture con posa in opera, inserire clausole in relazione agli eventuali impegni assunti dall’Appaltatore in sede di gara con riferimento all’articolo 57 e 102 del Codice (pari opportunità generazionali/di genere/inclusione lavorativa/ stabilità occupazionale, etc.):*

7 L’Appaltatore è tenuto a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*adattare al caso concreto*) secondo le modalità indicate in offerta tecnica.

In caso di violazione del suddetto/i obbligo/ghi, verranno applicate le penali di cui al relativo successivo articolo \_\_.

8. Il fornitore si obbliga, nell’esecuzione del presente Accordo quadro, ad operare in conformità al Modello strategico Cloud della PA, che si compone di infrastrutture e servizi qualificati da ACN sulla base di un insieme di requisiti definiti al fine di migliorare la sicurezza, l’interoperabilità, le performance e scalabilità, la conformità al GDPR.

9. Il fornitore si obbliga a realizzare servizi conformi al Programma di abilitazione al Cloud e alle linee guida AGID, con particolare riferimento agli ambiti Acquisizione e riuso di software per le Pubbliche Amministrazioni e Modello di interoperabilità.

10. Il fornitore nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’Accordo quadro è tenuto al rispetto del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH).

11. Il Fornitore è obbligato ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme, le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, assumendosene i relativi oneri.

*Verificare se in sede di gara sono stati assunti ulteriori impegni dall’Appaltatore , Standard sociali minimi, etc, e in caso affermativo, riportare la relativa assunzione d’obbligo:*

12 L’Appaltatore è tenuto a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*adattare al caso concreto*).

In caso di violazione del suddetto/i obbligo/ghi, verranno applicate le penali di cui al relativo successivo articolo \_\_.

*Verificare se in sede di gara nell’ambito dell’offerta tecnica sono state formulate proposte migliorative (oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio) e in caso affermativo, riportare la relativa assunzione d’obbligo:*

13. L’Appaltatore è tenuto a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*adattare al caso concreto*).

In caso di violazione del suddetto/i obbligo/ghi, verranno applicate le penali di cui al relativo successivo articolo \_\_.

*sempre*

14. L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa con specifico riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

15. Si richiama integralmente l'art. \_\_"Personale impiegato nello svolgimento dell’appalto, sicurezza e regolarità nell’esecuzione, obblighi di informazione " del Capitolato.

16. Si applica l’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 con riferimento all’intervento sostitutivo dell'Amministrazione in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

17. Nell’esecuzione del presente contratto l’Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

18 L’Appaltatore è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

*19 L’Appaltatore esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione. (se pertinente)*

*L’Appaltatore assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l’Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo. (se pertinente)*

20 L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto e successivamente alla cessazione di efficacia dello stesso i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto.

21 L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza sopra citati e si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

22 L' Amministrazione è titolare del diritto d’autore e degli altri diritti di privativa applicabili con i connessi diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico sui prodotti quali software, banche dati, opere e contenuti creativi, realizzati dal Fornitore sotto il nome, per conto e a spese delle stesse.

Parimenti l’Amministrazione è titolare del diritto del costitutore (c.d. diritto sui generis) sulle banche dati non creative realizzate dal Fornitore sotto il nome, per conto e a spese della stessa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre dei prodotti software menzionati a suo insindacabile giudizio e di mantenerne e/o modificarne e/o integrarne le caratteristiche e gli aspetti che li costituiscono. Le soluzioni e i programmi informatici realizzati possono essere concessi dall’Amministrazione in riuso a titolo gratuito ad altre Amministrazioni e saranno comunicati all’Agenzia per l’Italia Digitale per la pubblicazione prevista dalla normativa di riferimento.

23 1l Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, manleva l’Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei loro confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendole indenni da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

25 Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa o proprietà intellettuale vantati da terzi. Il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri, comprensivi delle eventuali spese di giudizio, derivanti da ogni azione giudiziaria da chiunque promossa nei confronti dell’Amministrazione, a causa dell’illecita contraffazione o violazione di brevetti o diritti di autore relativamente ai prodotti forniti in esecuzione del presente contratto.

Art \_\_\_ – OBBLIGHI DEL FORNITORE DERIVANTI DALLA DISCIPLINA PNRR/PNC [*da inserire nel caso in cui il contratto sia finanziato da PNRR/PNC]*

1.  *[Eventuale. Nell’ipotesi in cui il fornitore si trovi nella condizione di cui al comma 3 dell’art. 47 del D.L. 77/2021 conv. con mod. in legge 108/2021]. A*i sensi dell’art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, è tenuto a consegnare all’Amministrazione, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all’Amministrazione entro 6 mesi dalla stipula del contratto. La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l’applicazione della penale di cui al successivo articolo “Penali”, nonché l’impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.

2. *[Eventuale, nell’ipotesi di cui al comma 3 bis dell’art. 47 del d.l. 77/2021 conv. con mod. in legge 108/2021]*. Ai sensi dell’art. 47 comma 3bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare all’Amministrazione una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La documentazione di cui sopra, corredata dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata all’Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del contratto. La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”.

3.. Le relazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, saranno pubblicate, sul profilo dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice e dell’art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni 18 dalla L. n. 108/2021. L’Amministrazione procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021.

4 . Il Fornitore ha l’obbligo di assicurare:

• una quota almeno pari al trenta per cento (30%) di occupazione giovanile;

• una quota almeno pari al trenta per cento (30%) di occupazione femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309. In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al relativo articolo. A tal fine il Fornitore dovrà produrre, entro 15 giorni dalla scadenza dell’ultimo contratto attuativo apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere.

5. *[Eventuale Pari opportunita’ e inclusione lavorativa (ex art. 47 commi 4 e 5 lett. b), d.l. 77/2021)]* Il Fornitore si obbliga entro sei mesi dalla stipula del presente contratto ad adottare una o più delle seguenti misure [se il disciplinare/lettera di invito prevedono criteri premiali in base ai quali viene assegnato un punteggio alle dichiarazioni sull’adozione di specifiche misure. Questa parte va compilata in base a quanto dichiarato nell'offerta tecnica dall'aggiudicatario]:

- Indicare le misure premiali che hanno dato luogo ad attribuzione di punteggio. Ad esempio: *adozione telelavoro o smart working per i dipendenti per minimo due giorni settimanali; - asilo nido presso la sede dell’impresa per i figli dei dipendenti o contributo mensile di importo pari o superiore a € 100 per l’accesso all’asilo nido; miglioramento delle condizioni di maternità/paternità obbligatoria: estensione della maternità e della paternità obbligatoria e erogazione di un contributo una tantum per la nascita di ciascun figlio*.

L'avvenuta adozione dovrà essere comunicata dal Fornitore all’Amministrazione, tramite PEC entro dieci giorni dall'adozione o comunque entro dieci giorni dal termine dei primi sei mesi dalla stipula del presente contratto

6 [Eventuale] Il Fornitore si obbliga a mantenere per tutta la durata dell'Accordo quadro le misure \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [in base a quanto dichiarato nell'offerta tecnica dall'aggiudicatario] di cui ai criteri premiali per le pari opportunità e l'inclusione lavorativa.

7 La violazione degli obblighi suddetti di cui ai precedenti commi 5 e/o 6 comporta l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali e procedimento di contestazione”.

ART\_\_\_ – RISPETTO DEL PATTO DI INTEGRITA’

L’Appaltatore dichiara di conoscere e applicare nel corso dell’esecuzione del contratto, i contenuti del Patto di Integrità.

ART. \_\_ – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

**1.** L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni indicate nel Contratto rispetto a quanto previsto nel Capitolato e nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, applicherà le penali di seguito descritte.

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto per ciascuno dei servizi indicati nel Capitolato Tecnico si applicano le penali espressamente indicate nello stesso, nonché in tutte le altre ipotesi in esso previste.

3. E’ inoltre prevista l’applicazione delle penali nei seguenti casi:

- Per ogni giorno di ritardo non imputabile all’Amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore o per caso fortuito, rispetto ai previsti tempi di invio delle comunicazioni (es. procedimento di revoca od avvio di revoca) rispetto alla **qualificazione dei servizi dal Decreto Direttoriale n. 21007/24 del 27 giugno 2024 e applicabile dal 1 agosto 2024 (Regolamento**), di cui all’art. \_\_\_ del Capitolato tecnico “Qualificazione dei servizi”, l’Amministrazione potrà applicare al Fornitore una penale pari all’1 per mille del valore del contratto di fornitura oggetto di inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- qualora il Fornitore non fornisse All’Amministrazione il supporto richiesto sull’attività di exit strategy inerente all’individuazione dei dati oggetto di migrazione ed il relativo recupero (Art\_\_\_ del Capitolato tecnico “**Exit Strategy”**), l’Amministrazione applicherà una penale pari al \_\_%(\_\_\_\_)*[da quantificare a cura dell’Amministrazione]* del valore del canone mensile contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- . Nel caso in cui, come previsto nell’Atto di Nomina a Responsabile del Trattamento, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall’Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle **“Norme in materia di protezione dei dati personal**i”, l’Amministrazione potrà applicare al Fornitore - Responsabile /Sub responsabile del trattamento una penale pari all’\_\_\_%(-------) *[da quantificare a cura dell’Amministrazione]* del valore del contratto per ogni giorno necessario per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno;

4. In relazione alla verifica di conformità in corso di esecuzione prevista all’art. \_\_\_ del Capitolato Generale per i servizi remunerati a corpo:

a) nell'ipotesi di verifica non positiva per difetti o mancanze di lieve entità, in caso di mancato adeguamento del Fornitore alle prescrizioni fissate per il superamento e la rimozione delle anomalie entro il termine assegnato dal Dirigente Responsabile del Contratto, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale pari al \_\_ per cento del valore della prestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito e ferma restando l'esecuzione del contratto;

b) in caso di verifica di conformità negativa, l’Amministrazione contraente avrà la facoltà di applicare una penale pari all’\_\_ per cento del valore della prestazione per ogni giorno solare successivo all'esito negativo della verifica di conformità e fino alla successiva verifica ad esito positivo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito e ferma restando l'esecuzione del contratto.

5. L’amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima:

- pari al 20% (venti per cento), ***[per i contratti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR e del PNC]***;

- pari al 10% (dieci per cento) [***per i contratti non finanziati con i fondi del PNRR o del PNC];*** del valore Contratto,

fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni nonchè la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

6. L’Amministrazione provvederà a contestare al Fornitore, per iscritto, le inadempienze, indicando un termine di almeno 5 giorni lavorativi per le eventuali controdeduzioni.

7. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile allo stesso, l’Amministrazione provvederà ad applicare le penali nella misura riportata nel presente articolo e nel capitolato, a decorrere dal verificarsi dell’inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti saranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva, che dovrà essere reintegrata dal Fornitore secondo quanto previsto al successivo articolo \_\_\_\_.

7.1 - *[da prevedere nei casi in cui dal mancato rispetto degli SLA sia previsto un* ***credito di servizio****]* Nel caso in cui, il mancato rispetto degli SLA dia luogo ad un credito di servizio a favore dell’amministrazione e questo non possa essere dedotto in compensazione nella prima fattura utile, l’Amministrazione potrà applicare al Fornitore una penale pari all’importo del credito di servizio non riscosso benchè ordinato in cui si è riscontrato il disservizio, rivalendosi anche sulla cauzione e fatto salvo il maggior danno;

8 Ove l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della controdeduzione presentata dal Fornitore non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione; il mancato rispetto da parte del Fornitore del nuovo termine assegnato dall’Amministrazione darà luogo all’applicazione delle penali.

9 L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Amministrazione ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

***[in caso di contratti finanziati dal PNRR-PNC]***

10. L’Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di seguito indicate:

- In caso di mancato invio della documentazione richiesta al precedente art. \_\_\_ “Obblighi del fornitore derivanti dalla disciplina PNRR/PNC” comma 1, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a euro\_\_\_\_\_\_\_. Il mancato adempimento dell’invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore del contratto.

- In caso di mancato invio dell’estensione della garanzia definitiva prevista all’art. \_\_\_ del Capitolato entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di integrazione da parte dell’amministrazione la stessa avrà facoltà di applicare una penale pari ad euro \_\_\_\_ (\_\_\_) per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

- In caso di mancato invio della certificazione e relazione disabili richiesta al precedente art. \_\_ “Obblighi del fornitore derivanti dalla disciplina PNRR/PNC”, comma 2, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a euro \_\_\_\_. Il mancato adempimento dell’invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque per un importo complessivo non superiore al 20% del valore del contratto;

- In caso di mancato invio della documentazione richiesta al precedente art. \_\_\_ “Obblighi del fornitore derivanti dalla disciplina PNRR/PNC”, comma 4, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_/00). Il mancato adempimento dell’invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore del contratto.

- in caso di invio della documentazione richiesta al precedente art. \_\_ “Obblighi del fornitore derivanti dalla disciplina PNRR/PNC” comma 4, che non attesti l’adempimento all’obbligo ivi previsto il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell’art. 47 comma 6, del D.L 77/20221, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

- In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti al precedente art. \_\_ “Obblighi del fornitore derivanti dalla disciplina PNRR/PNC” commi 5 e/o 6, e precisamente in caso di:

- mancata adozione di una o più delle misure indicate al comma 5;

- venir meno al mantenimento delle misure di cui al comma 6 ;

al Fornitore verrà applicata una penale pari ad euro \_\_\_\_\_\_ per ciascuna misura non adottata o venuta meno. Il mancato adempimento entro 30 giorni dall’applicazione della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo (ogni trenta giorni) fino ad avvenuto adempimento e comunque,per un importo complessivo non superiore al 20% del valore del contratto.

# Art. \_\_\_ – GARANZIA DEFINITIVA (art. 117 D.Lgs. 36/2023)

**1.** L’esecutore del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva pari al 5% dell’importo contrattuale (art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023) al netto dell’IVA, ai sensi e con le modalità individuate all’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

**2.** La **cauzione** può essere costituita con bonifico; la **fideiussione**, a scelta dell’offerente, può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo.

- Nel caso in cui l’operatore economico scelga di costituire la garanzia definitiva mediante **cauzione** effettuerà un bonifico sul c/c bancario\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con causale “Garanzia definitiva per i sevizi/forniture di …………………………… CIG:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – CUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ indetta dal Comune \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

Si precisa che il deposito è infruttifero.

- Nel caso di costituzione della garanzia mediante **fideiussione**, la stessa deve essere emessa e firmata digitalmente; deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. La Garanzia deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la **rinuncia all’eccezione** di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell’Amministrazione.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia definitiva per i servizi/forniture di …………………………………………… CIG ……………… CUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_indetta dal Comune \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”.

**3.** La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento (art. 117, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023).

ART. \_\_ – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

*Qualora le prestazioni contrattuali prevedano il Trattamento dati personali predisporre il Data Protection Agreement (DPA) da allegare al presente contratto e inserire il presente articolo:*

Con il presente contratto l'Amministrazione affida all’Appaltatore attività che comportano operazioni di trattamento di dati personali disciplinati dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche solo “GDPR”) e dal D.Lgs. n. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018.

Tali attività devono essere svolte per conto dell'Amministrazione - quale Titolare del trattamento - sulla base delle istruzioni dettagliate nel Data Protection Agreement (DPA) che si allega al presente contratto quale “Allegato \_\_”.

*L’inosservanza, da parte dell’Appaltatore delle previsioni contenute nel presente articolo, nel Data Protection Agreement allegato, delle istruzioni comunque fornite dall'Amministrazione, o degli obblighi disciplinati dalle norme di legge, comporterà inadempimento contrattuale e, nei casi più gravi, \_\_\_\_\_\_\_\_ (individuare le ipotesi) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ potrà legittimare l'Amministrazione a risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 Codice civile.*

ART \_\_\_\_\_\_ – RISOLUZIONE

1. Nelle ipotesi di risoluzione previste ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile individuate nel presente contratto, nel Capitolato e nel Capitolato Tecnico, l’Amministrazione può comunicare al Fornitore, a mezzo di PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli 32 effetti dell’art. 1454 del Codice civile assegnando un termine non inferiore a quindici giorni; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine assegnato l’Amministrazione ha la facoltà di considerare risolti di diritto, in tutto o in parte rispettivamente, il contratto. Conseguentemente, il Fornitore sarà tenuto al risarcimento del danno.

2. Nel caso in cui la *qualificazione Cloud* secondo le disposizioni dell’ACN del/dei servizio/i cloud oggetto di acquisizione venga a scadenza, senza che sia rinnovata, ovvero venga revocata in via definitiva, il contratto si intende risolto di diritto. È ammessa altresì la risoluzione parziale laddove possibile e su facoltà della Amministrazione. Resta salvo quanto indicato nel Capitolato tecnico. È fatto salvo altresì il risarcimento del danno.

3. Oltre alle ipotesi di risoluzione previste ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile individuate nel presente contratto, nel Capitolato e nel Capitolato Tecnico, l’Amministrazione potrà risolvere il relativo contratto attuativo, ai sensi dell’art. 1454 del Codice civile in ogni ipotesi in cui l’Amministrazione rilevi un grave inadempimento.

4. L’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, può risolvere di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC nell’ipotesi di:

- applicazione di penali da parte dell’Amministrazione per un importo complessivo superiore nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del Contratto per i contratti non finanziati con i fondi del PNRR o del PNC;

-applicazione di penali da parte dell’Amministrazione per un importo complessivo superiore nella misura del 20% (venti per cento) del valore del Contratto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC;

- verifica in corso di esecuzione negativa successiva a precedente verifica negativa effettuata dall’ Amministrazione per le prestazioni relative ai servizi remunerati a corpo;

- nei casi di superamento degli SLA individuati nel capitolato tecnico quale causa di risoluzione, in relazione ai servizi remunerati a canone;

- applicazione di penali da parte dell’Amministrazione per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

- transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto e relativi allegati non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti postali o bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;

- prestazioni contrattuali effettuate da altro operatore economico non autorizzato dall’amministrazione a svolgere attività in subappalto;

- violazione del Patto di integrità di cui all'art. \_ del presente contratto;

- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore compreso quelli del subappaltatore;

- violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro);

- mancata reintegrazione della garanzia definitiva escussa nel termine di 10 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta dell’amministrazione;

- cessione del contratto, come previsto dal precedente articolo \_\_;

\_\_ – RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei servizi/ forniture in magazzino già accettati dal direttore dell’esecuzione (se nominato) o dal RUP/Responsabile di fase, nonché delle somme previste al comma 1 del medesimo articolo calcolate secondo quanto previsto all’art. 11 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto all’Appaltatore con un preavviso di almeno \_\_ giorni. (*Il preavviso non può essere inferiore a 20 giorni*)

L’Appaltatore rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese oltre a quanto previsto all’art 123 del D.Lgs. n. 36/2023, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.

E’ fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal contratto.

ART. \_\_\_ – RECESSO PER GIUSTA CAUSA

L'Amministrazione, se sopraggiungono motivi *di interesse pubblico e/o normative ovvero mutamenti organizzativi a carattere eccezionale che hanno incidenza sull’esecuzione delle prestazioni* (c.d. giusta causa), può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente contratto, con un preavviso di almeno \_\_ giorni. (*Il preavviso non può essere inferiore a 20 giorni*)

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l’Appaltatore ha diritto di ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.

***(Inserire solo se l’importo a base di gara è pari o superiore a euro 150.000,00)***

ART. \_\_ – RECESSO ex D.Lgs. n. 159/2011

1. Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, il controllo antimafia dell'Appaltatore dia esito positivo ed emergano quindi elementi ostativi ex D.Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione, secondo quanto disposto dall’art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 *(in caso di Informativa o rilascio/rinnovo iscrizione White-list)*,salvo quanto previsto dall’art. 94, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, procederà al recesso dal presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

2. In caso di recesso del vincolo contrattuale a carico dell'impresa nei cui confronti siano adottate informazioni antimafia interdittive sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 15% del valore del contratto di appalto; ove quest’ultimo sia un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) la penale sarà applicata nella stessa misura del 15% relativamente alla quota del valore del contratto del membro del raggruppamento colpito da interdittiva antimafia.

In ogni caso, qualora il valore del contratto non sia determinato o determinabile, la suddetta penale sarà stabilita in misura pari al valore delle prestazioni al momento eseguite dall’impresa destinataria del provvedimento interdittivo. L'Amministrazione potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile, e, in ogni caso, nei limiti degli importi dovuti all’impresa raggiunta dall’interdittiva (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell’opera).

[da inserire nel caso in cui si procede all’aggiudicazione nelle more della verifica sul possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 99 comma 3bis]

ART. \_\_ – RECESSO ex art. 99 comma 3 bis Dlgs 36/2023

1. Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, il controllo sul possesso del requisito [indicare il controllo (o i controlli) che non è stato possibile completare a causa dei malfunzionamenti delle piattaforme indicate al comma 3 dell’art. 99] dovesse dare esito negativo, l’Amministrazione procederà al recesso dal presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

ART. \_\_ – SPESE CONTRATTUALI

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro ed all’art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 per quanto concerne l’imposta di bollo.

L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione, mentre l’imposta di bollo è a carico dell’Appaltatore.

È altresì a carico dell’Appaltatore l’imposta di bollo sui documenti contabili, note e simili, di cui al punto 1 della Tariffa, Parte 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, relativi al presente contratto.

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. \_\_ – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ART. \_\_ – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Firmato digitalmente da

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l'Amministrazione

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l’Appaltatore